



COMUNE DI ETROUBLES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE D'ETROUBLES
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore diciassette e minuti zero, nella sala consiliare, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge e statuto, si è riunito in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
CALCHERA MARCO	X	
BRACCO CRISTINA	X	
BIGNOTTI MARCO	X	
CERISE CARLO	X	
COLLOMB MONICA A.	X	
MARGUERET ANGELO	X	
MACORI MAURO	X	
POMAT GERARD		X
MORTARA MICHELLE	X	
POMAT ELEONORA	X	
MILLET PIERRE		X
Totale	9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Marie Françoise Quinson il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Marco Calchera nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

MODIFICA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 (pubblicato in GU Serie Generale n. 285 del 6.12.2017) con il quale è differito dal 31.12.2017 al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 9.02.2018 (pubblicato in GU Serie Generale n. 38 del 15.02.2018) con il quale è stato disposto un ulteriore differimento dal 28.02.2018 al 31.03.2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 03.05.2016 recante ad oggetto: "Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)" con cui si approvavano i regolamenti di disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e della Tassa rifiuti (TARI);

Premesso che:

- come previsto nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani al comma 2 art. 19 - *norme generali per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati*, è attivo in tutti i Comuni del comprensorio un servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati delle utenze domestiche tramite calotta volumetrica e apertura elettronica tramite tessera di riconoscimento;

- l'art. 23 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani disciplina le modalità di frazione organica sia per le utenze domestiche che non domestiche;
- come previsto nel regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) al comma 3 art. 9 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche, viene applicato dal 2013, nel calcolo della tassa rifiuti, una componente legata ai volumi di rifiuti indifferenziati conferiti tramite tessera di riconoscimento;
- sono pervenute in sede di pagamento della TARI 2015 e 2016 da parte dei contribuenti delle richieste di revisione del conteggio per presunte anomalie legate agli strumenti di rilevazione e registrazione dei dati delle calotte volumetriche;

Vista la deliberazione della Giunta dei Sindaci dell'Unité des communes Grand-Combin n. 23 dell'8.05.2017 recante ad oggetto: "Servizio associato entrate: modifica al regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)";

Dato atto che con la citata deliberazione della Giunta dei Sindaci si è preso atto che:

- i sistemi elettronici sono stati più volte soggetti a controlli da parte dei nostri uffici con riscontri positivi per quanto riguarda la registrazione del conferimento;
- durante i controlli sono stati rilevate delle anomalie sulla registrazione della data del conferimento in quanto le calotte in alcuni casi hanno comunicato al sistema centralizzato, in alcuni casi la data di trasmissione dei dati relativi ai conferimenti (n. tessera e passaggio) in altri casi la data effettiva di conferimento;
- è stato attivato un servizio on-line che permette al contribuente di verificare i propri conferimenti da aprile 2016;
- nel regolamento Tari non sono indicate norme che definiscono come addebitare i "consumi" in casi di contestazioni da parte dei contribuenti e quindi si rende necessaria una sua integrazione;

e si è stabilito di apportare alcune modifiche al regolamento TARI e precisamente agli seguenti articoli:

- art. 9 "Calcolo della tariffa per le utenze domestiche"
- art. 11 "Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche"
- art. 28 "Mezzi di controllo"
- art. 30 "Contenzioso";

evidenziati nella bozza di regolamento allegata al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale e integrante;

Visto il testo coordinato del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

Ritenuto di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA;

Richiamato l'art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta», in merito alla competenza all'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/08/2001 e successivamente modificato con Deliberazione n. 29 del 20.12.2001;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. 46/98 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/98;

Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti:	n. 9
Astenuti:	n. -
Votanti:	n. 9
Favorevoli:	n. 9
Contrari:	n. -

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento di disciplina della Tassa rifiuti (TARI) allegato alla presente deliberazione a costituirne parte sostanziale e integrante, nel testo coordinato con le modifiche di cui in premessa;
- 2) di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.02.2018 (pubblicato in GU Serie Generale n. 38 del 15.02.2018) che ha previsto il differimento al 31.03.2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020, il regolamento approvato al precedente punto 1) avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, sostituendo il precedente regolamento, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 3) di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere inviato esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e del regolamento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso nel predetto sito informatico;
- 4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione all'Unité des Communes valdôtaines du Grand-Combin, ente individuato dall'art. 16, comma 1 lettera e) della L.r. n. 6/2014 quale soggetto a cui è affidato l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali attinenti l'accertamento e la riscossione volontaria delle entrate tributarie;

di trasmettere, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(art. 9 L.R.46/98 e art. 49 bis L.R. 54/98)
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Marie Françoise QUINSON

In ordine alla regolarità tecnica
(artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Marie Françoise QUINSON

In ordine alla regolarità contabile
(artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Marie Françoise QUINSON

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Marco Calchera

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marie Françoise Quinson

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire dal **12/03/2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis della l.r. 07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52 ter della l.r. 07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.

Etroubles, il **12/03/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marie Françoise Quinson

Copia conforme all'originale.

Etroubles, il **12/03/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marie Françoise Quinson